

TI_GERICHTE 13.2013.94 vom 30. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2013.94

FR: TI_GERICHTE 13.2013.94 du 30 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 13.2013.94 del 30 luglio 2014

Regeste

Tassazione nota d'onorario del patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio.
Dispendio di tempo. Trasferte

Erwägungen

E. 1

è datato 18 ottobre 2013 e, precedendo il decreto di stralcio 28 aprile 2014 di cui resta pur sempre parte integrante, configura una decisione parziale finale contro cui sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo CPC.

E. 2

Pacifica la legittimazione a ricorrere dell'avv. RE 1 (cfr. per analogia CdM inc. n. 19.2008.7 del 3 marzo 2011 consid. 6) socio dell'attuale Studio legale e notarile _____ a _____ (reclamo, intestazione a pag. 1), già Studio legale _____ designato per il gratuito patrocinio di PI 1 (sopra, consid. A),

E. 3

Ora, l'onorario dell'avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC) è parte delle spese giudiziarie (art. 111 CPC; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer /Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.122; Bühler in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122; Jent-S ø rensen in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2 a ed., 2014, n. 3 ad art. 121), sulle quali il giudice statuisce di regola con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar, ZPO, 2 a ed., 2014, n. 1 ad art. 104). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (art. 110 CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art.122 e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 110). L'art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 a ed., 2013, n. 31 ad §26). La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell'autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Non trattandosi di una decisione ordinatoria processuale (art. 319 lett. b CPC) bensì di una decisione (parziale) finale (art. 319 lett. a CPC), la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Considerato che la controversia in esame è retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per proporre reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto contro la decisione impugnata recapitata lunedì 21 ottobre 2013

(doc. B e C allegati), il reclamo rimesso alla posta il successivo 31 ottobre è tempestivo e, quindi, ammissibile.

E. 4

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. In tema di tassazione delle note d'onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'istanza superiore esamina l'apprezzamento dell'istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente quando quest'ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze del difensore d'ufficio e l'indennità non è rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall'avvocato (sentenza del Tribunale federale 6B_109/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3, 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2, DTF 122 I 1 consid. 3a).

E. 5

L'art 3 vLag garantisce a chi dimostra di non avere mezzi propri per provvedere agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinatore. Quest'ultimo ha diritto al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto evitare (art. 6 cpv. 1 vLag). Il patrocinatore ha diritto all'onorario secondo la tariffa emanata da Consiglio di Stato (art. 6 cpv. 2 vLag), ovvero il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Non è contemplata l'assunzione da parte dello Stato di prestazioni non indispensabili, destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, nota 314 ad art. 6 vLag che rinvia a: sentenza del Tribunale federale 5P.264/2000 del 14 agosto 2000 consid. 3c; DTF 117 Ia 22 consid. 4, 109 Ia 107 consid. 3b). Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 15 cpv. 1 vLag): sono tali quelli indispensabili al legale per redigere l'atto introduttivo della lite, visto che una domanda di assistenza giudiziaria non può essere introdotta anteriormente al primo atto di causa e che, oltre a permettere di capire i termini e i contenuti della vertenza, consentono anche di valutare la possibilità di un eventuale accordo giudiziale o stragiudiziale (CdM inc. n. 19.2007.7 dell'11 dicembre 2008 consid. 7, che rinvia al rapporto del 17 aprile 2002 sul messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001 concernente la vLag, commento all'art. 15 vLag). Inoltre giusta l'art. 6 cpv. 2 del Rtar il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese – oltre a quelle riconosciute in base al cpv. 1 – sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, fra cui quelle di trasferta.

E. 6

Il reclamante lamenta il mancato riconoscimento di complessive 3 ore e 5 minuti per prestazioni svolte fino al 27 marzo 2008 (compreso), ossia precedenti l'inoltro dell'istanza di adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e della domanda di gratuito patrocinio. A suo modo di vedere i colloqui personali e telefonici con la cliente erano stati indispensabili nell'ottica di vagliare documenti e informazioni necessari a formalizzare le sue pretese in giudizio (reclamo, pag. 3 n. 2). Il Pretore ha escluso che le prestazioni oggetto di contestazione potessero essere remunerate in quanto anteriori alla domanda di gratuito patrocinio e – oltretutto – neppure strettamente connesse con l'allestimento delle due

istanze (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Questa sua argomentazione può essere solo parzialmente condivisa. In applicazione dell'art. 15 cpv. 1 vLag l'inoltro di un procedimento giudiziario non può – come visto (sopra, consid. 5) – ragionevolmente prescindere da contatti interlocutori tra un patrocinatore e la persona che a questo scopo lo ha appunto interpellato. E, sotto questo profilo, un lasso di tempo di 1 ora e 55 minuti – invero comunque contenuto – corrispondente alle prestazioni effettuate tra il 3 marzo 2008 e il 27 marzo 2008 può senz'altro essere considerato strettamente necessario alla vertenza giudiziaria che ha preso avvio con le istanze 28 marzo/3 aprile 2008. Pertanto il dispendio orario ritenuto dal Pretore deve essere aumentato entro questi limiti. Da questo punto di vista la censura trova così in parte accoglimento. Il reclamante non può invece essere seguito quando vuole far rientrare nel concetto di “necessari accertamenti preliminari” (cfr. dettagli della nota professionale 26 agosto 2013 nel fascicolo AG della Pretura) l'isolata conferenza telefonica dedicata alla cliente il 6 novembre 2007 (15 minuti), ma nemmeno quella del 18 gennaio 2008 intervenuta fra lui e la banca “_____” (10 minuti) e l'incontro del 25 marzo 2008 avuto “con cliente + suocera” (45 minuti). L'interessato non prova nemmeno a ipotizzare la rilevanza avuta da queste terze persone in vista di un recupero di informazioni utili e di interesse ai fini della causa giudiziaria avviata dalla sua patrocinata. Di modo che, nella misura in cui ha decurtato tali prestazioni, la decisione impugnata merita conferma.

E. 7

Il reclamante reputa incomprensibile ed arbitraria (reclamo, pag. 3 n. 3 in basso) la conclusione del Pretore con riferimento alle prestazioni eseguite tra il 4 ottobre 2012 e l'8 novembre 2012 (compresi), pari ad un dispendio di tempo di 2 ore e 10 minuti (reclamo, pag. 4 seg. n. 3), stralciate dal primo giudice poiché tutte posteriori di circa 4 anni il decreto supercautelare 25 aprile 2008 oltre che prive di riscontro nel procedimento giudiziario (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo). Al riguardo il reclamante rileva che, proprio perché sollecitato dalla cliente dopo ben quattro anni con una richiesta di modifica dell'assetto cautelare in essere fra le parti, si era reso necessario un nuovo e approfondito colloquio con l'interessata in vista di un riesame della situazione economica e familiare della medesima. Che poi di ciò non vi erano stati effetti tangibili nella procedura in corso era dovuto al semplice fatto che nel frattempo i coniugi si erano ricongiunti, tant'è che avevano per finire espresso il loro consenso allo stralcio della causa (reclamo, pag. 4 n. 3). Ma invano. Certo PI 1 può anche avere avuto l'intenzione dopo 4 anni dall'ultimo atto di causa di adeguare l'assetto cautelare in essere con la controparte e, in tal senso, essersi rivolta al proprio patrocinatore d'ufficio in vista di un consiglio e di un aggiornamento dei fabbisogni della famiglia. È altrettanto verosimile che a causa dell'intervenuto ricongiungimento delle parti il procedimento non abbia potuto dare riscontro al riguardo. Nondimeno, di tutte queste circostanze, il reclamante non si è minimamente preoccupato di informare il Pretore. A fronte di un lasso di tempo così lungo (4 anni circa dal decreto 25 aprile 2008) il reclamante non ha segnatamente mai ritenuto opportuno ragguagliare il primo giudice sulla situazione in essere fra i due coniugi, nemmeno a fronte di una regolamentazione della vita separata sorretta unicamente da un assetto cautelare finanche parziale (sopra, consid. A e B). E non risulta neppure che gli abbia comunicato l'avvenuto loro ricongiungimento. È invece lo stesso Pretore che, constatata una completa inattività, di moto proprio ha interpellato le parti preventivando l'eventualità di uno stralcio dai ruoli della causa per assenza di interesse alla lite dall' “emissione del decreto supercautelare 25 aprile 2008” (scritto del 5 agosto 2013). E solo a quel momento, sentita la sua patrocinata e

dopo che quest'ultima insieme al marito si erano premurate di inviare personalmente uno scritto con cui postulavano lo stralcio della causa "in quanto non sussiste più motivo di lite" (scritto 16 agosto 2013), il reclamante ha trasmesso in Pretura la sua nota professionale 26 agosto 2013 (nel fascicolo AG) e si è visto riconoscere per l'attività svolta 20 minuti (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso). Tutto ciò considerato, l'apprezzamento del primo giudice non risulta quindi né eccessivo né abusivo. In proposito il reclamo va così respinto.

E. 8

A detta del reclamante le spese di trasferta devono essere conteggiate dipartendosi da una base di calcolo di fr. 1.–/km, come già stabiliva la vTOA, e non di soli fr. 0.70/km (reclamo, pag. 5 n. 4). Ora la vTOA – Tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984 – che regolava gli onorari e il rimborso spese dovuti dal cliente all'avvocato e che era parte integrante del mandato in essere fra loro (art. 1 vTOA), è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2008 (sentenza del TF 4A_343/2007 del 26 marzo 2009 consid. 2.2.2; M. Frigerio, Conseguenze dell'abrogazione materiale della tariffa dell'ordine degli avvocati in: NRCP 2006 pag. 49-52, in particolare pag. 49), ben prima che la vertenza giudiziaria che qui ci occupa ha preso avvio. Da allora essa non svolge più alcuna funzione nemmeno a titolo meramente sussidiario (M. Frigerio, op. cit., pag. 51). Una volta ancora pertanto, laddove ha ritenuto di affidarsi ai parametri validi in materia fiscale (fr. 0.70/km) e determinato in fr. 71.40 l'onere riconoscibile a titolo di spese di trasferta giusta l'art. 6 cpv. 2 Rtar (decisione impugnata, pag. 4 in alto), il Pretore non ha né ecceduto né abusato del suo potere di apprezzamento. Anche al riguardo la decisione va confermata e il reclamo respinto.

E. 9

Per tutto quanto si è detto, il reclamo merita parziale accoglimento nel senso che l'onorario fino al 31 dicembre 2010 tiene conto di un dispendio di tempo di 11 ore e 35 minuti (le 9 ore e 40 minuti ritenute dal Pretore, a cui si aggiungono 1 ora e 55 minuti: sopra, consid. 6), pari ad un'indennità di fr. 2'085.– ad una tariffa di fr. 180.–/ora. Tale importo deve poi essere aumentato di fr. 208.50 a titolo di spese (10%: art. 6 cpv. 1 Rtar), fr. 71.40 di spese di trasferta (sopra, consid. 8) e fr. 179.75 di IVA al 7.6% (su fr. 2'364.90). La somma (spese e IVA comprese) assomma per finire a fr. 2'544.65. Invariata per contro l'indennità fissata dal Pretore per il periodo dopo il 1° gennaio 2011 e pari a fr. 71.30 (spese e IVA incluse), ossia fr. 60.– di onorario, fr. 6.– di spese e fr. 5.30 di IVA all'8% (su fr. 66.–). La somma dovuta all'avv. RE 1 e per esso lo Studio legale _____ si attesta così a complessivi fr. 2'615.95.

E. 10

Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d'appello è fissata tra fr. 100.– e fr. 10'000.–. Nel caso concreto le spese vanno così stabilite in fr. 300.– e ripartite secondo il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia per 1/3 a carico dello Stato e per i restanti 2/3 a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 31 ottobre 2013 dell'avv. RE 1 è parzialmente accolto. §. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione di tassazione 18 ottobre 2013 della Pretura del Distretto di

Blenio (inc. n. DI.2008.13), è annullato e riformato come segue: “A favore del patrocinatore avv. RE 1 e per esso lo Studio legale _____ di _____, già Studio legale _____ di _____, è riconosciuto l’importo di fr. 2'615.95, e meglio fr. 2'085.– di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 208.50 di spese, fr. 71.40 di spese di trasferta e fr. 179.75 di IVA al 7.6% (su fr. 2'364.90), oltre a fr. 60.– di onorario dal 1° gennaio 2011 in poi, fr. 6.– di spese e fr. 5.30 di IVA all’8% (su fr. 66.–).” 2. Le spese processuali di fr. 300.–, già anticipati dal reclamante, sono poste per 1/3 a carico dello Stato del Cantone Ticino e per i restanti 2/3 a carico dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili. 3.

Notificazione: – avv. _____ ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio e all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), Torricella. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente _____ La vicecancelliera _____

Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.